

Repubblica di Lumenaria

Legge 24 dicembre 2020 n.5 - Legge elettorale e regolamentazione delle liste

La seguente legge disciplina l'elezione e il metodo di elezione dei Senatori della Repubblica di Lumenaria. Inoltre, regola la presentazione e la presenza delle liste elettorali all'interno del Corpo Elettorale Lumenarense.

Articolo 1

Per l'elezione del Senato della Repubblica ogni cittadino ha diritto ad un voto e può essere assegnato ad una lista elettorale. All'interno della lista elettorale ogni cittadino può esprimere massimo una preferenza. Non è concesso il voto disgiunto.

Articolo 2

I cittadini inseriti nelle liste elettorali sono eleggibili come membri del Senato della Repubblica. La presentazione delle liste elettorali deve avvenire entro un giorno prima le elezioni al Ministero dell'Interno.

Comma 2

Le liste elettorali non hanno né un minimo né un massimo di candidati. Ogni lista presenta un capolista, i voti espressi solamente alla lista, senza nessuna preferenza interna alla lista, verranno assegnati al capolista. Non è possibile fare parte di due liste contemporaneamente.

Articolo 3

Il numero dei seggi viene calcolato nel seguente modo:

- a) Viene calcolato il quoziente elettorale, che è il rapporto fra il numero di voti validi e il numero dei seggi;
- b) Si divide il numero di voti ottenuti dalla lista per il quoziente elettorale, ottenendo il numero di seggi spettanti a ciascuna lista.

Articolo 4

Una lista può essere esclusa dalle elezioni se condannata entro le ventiquattro ore precedenti la chiusura delle candidature.

Articolo 5

Le liste elettorali esistono solamente in funzione delle elezioni del Senato della Repubblica, è possibile per ogni lista organizzarsi in partito al di fuori del Senato.

Articolo 6

Se una lista riceve più seggi rispetto ai suoi componenti ha un giorno di tempo per ricoprire i seggi non assegnati, qualora non venissero assegnati si procederà al ballottaggio, che si dovrà tenere entro e non oltre quattro giorni.

Qualora il quoziente elettorale sia inferiore ad uno, ovvero i voti pervenuti siano inferiori rispetto ai seggi da assegnare, le elezioni dovranno essere ripetute entro e non oltre una settimana.